



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Associazioni di categoria
Indirizzi in allegato

e p.c. Dipartimento amministrazione
generale, pianificazione e
patrimonio naturale (DiAG)
Avv. Loredana Gulino
diag@mase.gov.it

Raggruppamento Carabinieri CITES
Gen. B. Giorgio Maria Borrelli
frm43926@pec.carabinieri.it

Commissione scientifica CITES
Gen. B. Ciro Lungo
pnm-comcites@mase.gov.it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DG Europa e politica comm.le int.le
Ufficio XI
Dott. Lucio Loiero
cites@cert.esteri.it

Oggetto: CITES – Limitazioni alle esportazioni commerciali di esemplari di specie elencate nell'Appendice I CITES provenienti da allevamenti non registrati.

Dal 6 al 10 novembre u.u.ss., si è riunito a Ginevra il Comitato permanente della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES)

Il Comitato ha trattato, tra gli altri argomenti, il mancato rispetto da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dell'allegata Risoluzione 12.10 (Rev. CoP15) "*Registration of operations that breed Appendix I animal species in captivity for commercial purposes*", ai sensi della quale le Parti dovrebbero limitare le esportazioni di esemplari (vivi, morti, parti e prodotti) di specie animali incluse nell'Appendice I allevate a scopo commerciale solamente a quelli provenienti da strutture registrate presso il Segretariato CITES secondo la procedura prevista dalla stessa Risoluzione.

ID Utente: 1986
ID Documento: PNM_03-1986_2024-0025
Data stesura: 15/01/2024
15/01/2024

✓ Resp. Div.: Duprè E.
Ufficio: PNM_03
Data: 15/01/2024

Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223401-8368-5008-8104
MAIL: PNM-UDG@mase.gov.it; PEC: PNM@pec.mite.gov.it;



A seguito di una votazione, il Comitato permanente ha stabilito che l'Unione europea ed i suoi Stati membri non applicano correttamente l'Articolo III e l'Articolo VII, par. 4 della Convenzione e non seguono le indicazioni della predetta Risoluzione 12.10; di conseguenza, ha chiesto con urgenza all'Unione europea ed ai suoi Stati membri di registrare le strutture che allevano a scopo commerciale animali di specie incluse nell'Appendice I secondo quanto stabilito dalla citata Risoluzione.

Il Comitato, richiamando la Risoluzione 12.10, ha, poi, invitato le Parti della Convenzione a limitare le importazioni per scopi prevalentemente commerciali¹ di esemplari di specie incluse nell'Appendice I agli animali provenienti da strutture registrate presso il Segretariato ed a rifiutare qualsiasi importazione di esemplari che non provengano da una struttura registrata.

Le determinazioni del Comitato permanente possono essere consultate al seguente indirizzo: <https://cites.org/sites/default/files/documents/E-SC77-Sum-04.pdf>

Per quanto sopra, al fine di evitare difficoltà nelle esportazioni dovute al possibile diniego delle licenze CITES dai Paesi importatori, è necessario che gli allevatori interessati all'esportazione extra-UE a fini prevalentemente commerciali di esemplari (vivi, morti, parti e prodotti) di specie incluse nell'Appendice I CITES presentino domanda di registrazione. Questa Amministrazione si è prontamente attivata **con le Autorità nazionali interessate** per consentire a tutti gli allevatori interessati a tali esportazioni di proseguire la propria attività, a tale scopo con la procedura di seguito descritta sono stati definiti i passaggi necessari per garantire la conformità con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) e di conseguenza evitare eventuali dinieghi di importazione da parte dei paesi importatori.

L'allevatore interessato alla registrazione della propria struttura presso il Segretariato CITES, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Risoluzione Conf. 12.10, dovrà inviare apposita istanza al [Nucleo Carabinieri CITES competente per territorio](#) unitamente al modulo allegato alla presente ed alla documentazione ivi citata, comprese le licenze ed i certificati CITES attestanti la legale origine degli esemplari che costituiscono la riserva riproduttiva di ciascuna specie oggetto dell'istanza.

Il citato modulo, reperibile [sul sito internet di questa Amministrazione](#) ed a disposizione dei Nuclei CITES, dovrà essere trasmesso dal richiedente al Nucleo CITES compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente ad una copia di un documento di identità. Al Nucleo dovrà essere trasmessa anche una copia dello stesso modulo in formato di testo editabile (Microsoft Office Word, Openoffice Writer o simili).

I Nuclei CITES, verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite nell'istanza, trasmetteranno il citato modulo in formato editabile a questa Direzione, che procederà all'esame di competenza ed a richiedere il necessario parere della Commissione scientifica CITES.

Completata l'istruttoria, la richiesta di registrazione verrà trasmessa da questa Direzione al Segretariato CITES, il quale, verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla Risoluzione, pubblicherà una notifica sul proprio sito internet con le informazioni relative allo specifico allevamento.

¹ Come definiti nella [Risoluzione Conf. 5.10 \(Rev. CoP19\)](#).

Trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione della notifica senza che siano state avanzate obiezioni alla registrazione dagli altri Stati Parte della Convenzione, alla struttura sarà assegnato un numero di riconoscimento e verrà iscritta nel registro del Segretariato, consultabile all'indirizzo internet: https://cites.org/eng/common/reg/e_cb.html

Diversamente, la procedura resterà sospesa in attesa delle determinazioni del Comitato Animali e del Comitato Permanente in merito alle obiezioni avanzate.

Considerando che la registrazione presso il Segretariato CITES ha la finalità di continuare a consentire le esportazioni degli esemplari di che trattasi, sarà cura delle Amministrazioni competenti di esaminare in via prioritaria le richieste pervenute da allevatori i cui esemplari sono stati oggetto di esportazione negli ultimi cinque anni o di cui vi sia una documentata previsione di esportazione nel corso del 2024.

Da ultimo, si evidenzia che la registrazione presso il Segretariato CITES viene effettuata per le sole specie indicate nella richiesta; pertanto, l'eventuale allevamento di ulteriori specie, dovrà formare oggetto di un'istanza di integrazione della registrazione.

Per quanto sopra, si invitano codeste associazioni a diffondere ai propri associati la presente informativa.

Si anticipa che verranno esaminate in via prioritaria le richieste pervenute da allevatori i cui esemplari sono stati oggetto di esportazione negli ultimi cinque anni o lo saranno nel corso del 2024.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

All.c.s. (n°2)

Dott. Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)